

***Corso Scuola Superiore della Magistratura –  
Le misure di prevenzione patrimoniale: potenzialità e problematiche del  
contrasto ai patrimoni illeciti.***

*-Firenze 13 giugno 2019 -*

**1) La novità ordinamentale e di politica giudiziaria della L. 17.10.2017 n.161.**

Negli ultimi anni le misure di prevenzione hanno ricevuto una attenzione crescente da parte del Legislatore ed uno sviluppo addirittura tumultuoso anche sul piano interpretativo ed applicativo. Ed è certo che questo tumulto non è destinato a placarsi, pur avendo raggiunto approdi importanti e su alcuni punti ormai consolidati.

Il D.Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice Antimafia – CAM) aveva già disegnato un quadro normativo organico. Questo quadro è stato profondamente innovato e precisato dalla L. 17.10.2017 n.161. Con qualche ulteriore aggiunta del D.Lgs. 18.5.2018 n.54 sul regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari e loro coadiutori (ed anche dei Curatori fallimentari), nonché del D.L. 4.10.2018 n.113 conv. con modif. in L. 1.12.2018 n. 132 (c.d. decreto sicurezza). Ora anche il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, di cui al D.Lgs. 12.1.2019 n.14, può suscitare riflessioni e determinare interferenze.

La compatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del sistema italiano delle misure di prevenzione (che si presenta assai avanzato nel quadro legislativo dei Paesi europei) è stata più volte riconosciuta dalla Corte EDU, ivi compresa la sentenza Grande Camera Corte EDU del 23.2.2017 nel caso De Tommaso c/ Italia, imponendo però adeguamenti (in ampia parte già recepiti dalle attuali normative, ma soprattutto) interpretativi o, come si usa dire, letture costituzionalmente orientate.

Se ne comprende il senso, poiché le misure di prevenzione incidono sul campo della limitazione della libertà personale e della ablazione del patrimonio, anche disgiunta in virtù dell’art. 18 D.Lgs. n.159/2011.

La recente sentenza Corte Cost. 27.2.2019 n.24 ha confermato la conformità del sistema italiano delle misure di prevenzione rispetto al quadro costituzionale e alla normativa convenzionale europea in tema di diritti fondamentali, riconducendole all’alveo dell’art. 13 Cost. e quindi come tali presidiate dalle garanzie di “idonea base legale delle misure” e di “proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati” (garanzie richieste anche nel quadro convenzionale), nonché di “riserva di giurisdizione” (garanzia “non richiesta in sede europea per misure limitative di quella che la Corte EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico dell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU”).

La L. n.161/2017 (in vigore dal 19.11.2017) oltre ad introdurre ingenti modifiche normative sostanziali (anche con l’ampliamento della platea dei destinatari) e procedurali, assume tre punti cardine:

L'art. 33 L. n.161/2017 introduce il nuovo comma 2 sexies all'art. 7 bis Ordinamento Giudiziario sulle Tabelle degli uffici giudicanti: attribuisce la competenza distrettuale e dispone la istituzione di Sezioni o Collegi specializzati prevedendo che il Collegio o la Sezione sia "prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze", nonché disponendo la "copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico".

L'art. 12 L. n.161/2017 introduce il nuovo art. 34-ter D.Lgs. n.159/2011 che indica "priorità assoluta" nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, con la previsione che i dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, comunicandoli al Consiglio Giudiziario e al CSM.

Quindi: accentramento di competenza territoriale (distrettualizzazione), specializzazione interdisciplinare, priorità organizzativa.

Il Legislatore individua le misure di prevenzione come vera e propria priorità di politica giudiziaria.

La novità è forte, non tanto per quei grandi Tribunali già dotati di una Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (ad es. Milano, Roma), quanto piuttosto per la maggior parte dei Tribunali finora dotati di una organizzazione, per così dire, di "serie B".

Questa premessa non vale soltanto a rimarcare alcuni aspetti di carattere generale.

Il quadro normativo è molto complesso e lascia ampio spazio per le interpretazioni e per le "prassi". Ma non è solo la complessità normativa. Si è detto che la legge sulle misure di prevenzione parla un linguaggio comune con inflessioni dialettali; a significare le diversità dipendenti dalle modalità operative della P.G. e organi proponenti, dalle realtà territoriali e dalla organizzazione dei Tribunali. Invero, è opinione diffusa che l'organizzazione abbia una ricaduta anche sulla interpretazione delle norme e sulle prassi.

In materia di misure di prevenzione patrimoniali non ci sono atti criminosi da perseguire obbligatoriamente, sicché un Tribunale ben organizzato e in grado di fornire risposte tempestive ed adeguate è fonte di sollecitazione per la stessa attività degli organi proponenti; per converso, un Tribunale poco efficiente può narcotizzare la materia.

D'altra parte, la concreta organizzazione del Tribunale può far propendere per interpretazioni o per prassi più confacenti a quella stessa organizzazione.

Un solo esempio: l'art. 57 CAM prevede che la procedura della "verifica dei crediti" si instauri "dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado". Alcuni Tribunali fanno luogo alla verifica dei crediti dopo il primo grado e quindi quando ancora la confisca non è irrevocabile; altri Tribunali (ad es. Trib. Milano) vi provvedono dopo la irrevocabilità della confisca (che è pur sempre "dopo" il primo grado).



Quest'ultimo orientamento (finora condiviso dal Trib. Firenze) pare avere una maggiore coerenza funzionale, essendo ormai i beni non più suscettibili di restituzione, ma indubbiamente i diversi orientamenti possono essere influenzati anche dai tempi di definizione dell'intero procedimento (esigenza di non lasciare i creditori in attesa per anni: almeno un anno e sei mesi in primo grado, salvo proroghe –cfr. art.24 co.2-, altrettanto in appello –cfr. art.27 co.6- e poi la Cassazione).

## **2) Applicazione delle misure di prevenzione - Lettura "tassativizzante" – Standard probatorio.**

Le misure di prevenzione patrimoniali sono indipendenti dall'esercizio dell'azione penale (cfr. art. 29 CAM) e sono autonome rispetto al sequestro/confisca in sede penale.

Da questo principio derivano corollari da non sottovalutare:

- 1) la misura di prevenzione patrimoniale non è la scorciatoia per ottenere ciò che non si può ottenere, a causa della lunga durata dei procedimenti, in sede penale (spesso col sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.);
- 2) il sequestro di prevenzione, proprio perché è sganciato da un reato, è assai più complicato del sequestro in sede penale e impone che già la "proposta" iniziale di misura patrimoniale sia adeguatamente configurata sul piano concettuale e solidamente corredata sul piano probatorio.

La misura di prevenzione patrimoniale è la confisca, ed il sequestro è prodromico ad essa. Il sequestro è un antecedente logico-giuridico della confisca, ma il sequestro e la confisca possono essere adottati anche contestualmente con un unico atto (cfr. Cass., Sez.Un., n.20215/2017; Cass., Sez.I, n.15964/2013).

Il Tribunale emette decreto di sequestro (*inaudita altera parte*) quando vi sia una ben fondata prospettiva di confisca, restando ovviamente impregiudicati gli esiti del successivo contraddittorio.

Il Trib. Firenze condivide l'orientamento di altri Tribunali (ad es. Trib. Milano) per cui si fa ricorso alla restituzione degli atti all'organo proponente ex art. 20 co.2 CAM (con nota riservata; che da un punto di vista interno definisce il procedimento, pur restando "segreto", e salva l'eventuale riproposizione che assumerà un nuovo numero di Registro) laddove si ravvisino la mancanza di presupposti o lacune importanti nella proposta; mentre si fa luogo a decreto di sequestro e attivazione dei poteri di accertamento d'ufficio ex art. 19 co.5 CAM nel caso di elementi non essenziali (ad es. si dispone il sequestro del saldo di conto bancario e si adotta ordinanza istruttoria di incarico alla P.G. per sviluppare le movimentazioni di detto conto, poiché l'accesso di P.G. anticipato in banca rischierebbe una "discovery").

Il discrimine fra accertamenti d'ufficio e indagini patrimoniali di P.G. appare comunque sottile.

I presupposti soggettivi ed oggettivi che si ricavano dal CAM (di cui si dirà più oltre) implicano che il sequestro di prevenzione debba avere ad oggetto beni



esattamente determinati (mai sequestri “al buio”) e non beni genericamente individuati o da individuarsi in sede di esecuzione o beni qualsiasi fino a concorrenza di un certo valore economico.

L’esecuzione del sequestro di prevenzione ha un carattere constatativo-ricognitivo, anziché il carattere di ricerca tipico, in ambito penale, di una perquisizione.

E’ già dubbio, ad es., se il sequestro di un bene immobile si estenda agli arredi dello stesso; ma se all’interno dell’immobile si rinviene un quadro d’autore o una cassaforte con gioielli o simili, certamente occorre una “estensione” del sequestro (con modalità pratiche che pur possono essere dettate dalle contingenze della esecuzione stessa da parte della P.G. e dell’Amministratore Giudiziario).

Si accennava dianzi alla evoluzione giurisprudenziale. Non è qui il caso di ripercorrerla. L’ha ripercorsa ampiamente la sentenza Corte Cost. n.24 dep. il 27.2.2019, la quale, con riferimento ad ipotesi di c.d. pericolosità generica (ma non investita di questioni sull’art. 1 lett.c), ha dichiarato l’incostituzionalità della previsione di cui all’art.1 lett. a) D.Lgs. n.159/2011, affermando invece la conformità costituzionale della previsione di cui all’art. 1 lett. b).

Detta sentenza costituisce oggi un punto fermo.

La motivazione è assai articolata e complessa e non è questa la sede per commentarla.

Basti dire che non appaiono condivisibili alcune prime letture più restrittive di quelle che ne aveva data la stessa Corte Cost. nella sentenza n.33 del 2018, trattando della c.d. confisca allargata ex art. 12 sexies D.L. n.306/2012 (ora art. 240-bis c.p.) e delle affinità con la confisca di prevenzione. In base ad esse, Corte Cost. n.24 del 2019 disegnerebbe una confisca di prevenzione addirittura più stringente della “confisca allargata”, alludendo ad una sorta di nesso pertinenziale fra illecito accumulato e bene da ablare, escluso invece per la “confisca allargata”.

A mio avviso, Corte Cost. n.24 del 2019 non pone tanto una questione di diversità di presupposti della misura patrimoniale, che vengono confermati anche col frequente richiamo alla giurisprudenza consolidata, quanto piuttosto pone una questione di consistenza probatoria e degli oneri connessi, rimandando anche alla necessità di completezza della proposta.

Corte Cost. n.24 del 2019 afferma che il sequestro e confisca di prevenzione condividono “la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta allargata” (...) “misura che questa Corte ha recentemente ritenuto radicarsi, per l’appunto, “sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall’accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre” (sentenza n.33 del 2018)”, in tal modo essendo superati i limiti della confisca penale “classica”, legati alla esigenza di dimostrare l’esistenza di un nesso di pertinenza -in termini di strumentalità o di derivazione- tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.

La sentenza Corte Cost. n.24 del 2019, oltre a doversi coordinare con la sentenza n.33 del 2018, contiene una serie di citazioni testuali della giurisprudenza,

in particolare della Cass. Sezioni Unite, espressamente riportate come approdi interpretativi consolidati, a cui è fatto riferimento per condividerli e non per smentirli.

Orbene, premesso che la pericolosità sociale per le misure di prevenzione si desume dall'esame dell'intera personalità del soggetto ed è un giudizio di natura sintomatica che si basa su elementi di latitudine assai ampia (cfr. Cass., Sez.V, n.19061/2010; Cass., Sez.I, n.17932/2010), ci si limita qui alla enunciazione degli orientamenti ormai consolidati e citati dalla stessa Corte Cost. n.24 del 2019.

Al riguardo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza rispettosa del quadro costituzionale, la pericolosità prevenzionale non è mai generica, ma sempre tipica, sicché alle categorie selezionate dalle norme (anche quelle di c.d. pericolosità generica di cui all'art.1) si applica il generale principio di tassatività e determinatezza dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice delle limitazioni di diritti e ablazioni patrimoniali.

Nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 del D.Lgs. n.159/2011. La descrizione della «categoria criminologica» di cui agli artt. 1 e 4 ha il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez.I, n.54119/2017; Cass., Sez.I, n.349/2018).

Quando si parla di «fatti», si allude alla oggettiva valutazione di dati sintomatici collegati ad elementi certi e non meri sospetti o congetture.

Per configurare la fattispecie tassativa di «pericolosità generica» di cui all'art. 1 lett. b) occorre basarsi su «elementi di fatto» (non essendo sufficienti meri indizi) indicatori della realizzazione di «delitti» (non di qualsiasi attività illecita) suscettibili di determinare «proventi» illeciti (escludendosi quindi delitti privi di tale caratteristica), caratterizzanti un significativo arco temporale della vita del soggetto proposto (a cui allude l'avverbio «abituamente»).

Diversamente, la c.d. pericolosità qualificata ex art. 4 rimanda ai soggetti «indiziati» di un novero di delitti ivi indicati, sicché la terminologia («indiziati»), pur meno rigorosa degli «elementi di fatto», implica comunque la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi sulla base di dati fattuali e delle risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale.

Per quanto riguarda poi il concetto di pericolosità qualificata mafiosa, si osserva che «il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale» (Cass., Sez.Un., n.111/2018).

Non ci si sofferma sulle ipotesi di pericolosità generica ex art. 1 lett. c) o di pericolosità qualificata collegate a delitti non suscettibili di determinare lucro economico o provento o accumulo illecito -ad es. art. 4 co.1 lett. i-ter) per i soggetti



indiziati di stalking- poiché qui si aprirebbero tematiche complesse, fino a dubitare della stessa applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale, in considerazione della ontologica insussistenza dei presupposti necessari.

L'inquadramento esatto del soggetto nella categoria di pericolosità è dunque il primo presupposto (oltre che della misura personale, anche) della misura patrimoniale.

Il soggetto può essere inquadrato in una o più categorie di pericolosità. Con l'avvertenza però che gli elementi devono essere concreti e conferenti per ciascuna (due mezze categorie non fanno un categoria intera).

Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, il giudice della prevenzione ben può utilizzare, al fine della valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto, oltre alle sentenze di condanna (irrevocabili o meno), anche le emergenze risultanti da atti di indagine ed entro certi limiti perfino le sentenze di assoluzione (in proposito, cfr. Cass., Sez.VI, n.40913/2018; cfr. anche Cass. Sez.Un., n.111/2018, in motivazione).

La proposta deve quindi essere adeguata alla dimostrazione del presupposto soggettivo della pericolosità.

In tal senso, la proposta deve fornire ogni elemento utile al fine di una valutazione del Tribunale, la quale deve essere autonoma e completa. Non meramente derivativa da elementi risultanti in sede penale e soltanto enunciati nella proposta.

In concreto, non bastano il Certificato del Casellario, il Certificato dei Carichi pendenti e i dati SDI (spesso fra loro inutilmente ripetitivi). Occorrono, se del caso: le sentenze, i verbali di arresto, le comunicazioni di notizie di reato, atti di indagine o quant'altro rilevante; in sostanza, tutto quanto è necessario per fondare il giudizio del Tribunale.

Ed occorre inoltre che, con riferimento in particolare alle vicende più risalenti, ne siano documentati gli esiti fino alla attualità.

### **3) Perimetrazione cronologica – Sequestro per proporzione e sequestro di beni costituenti reimpiego o frutto di attività illecite**

Cass., Sez.Un. n.4880/2015 (ric. Spinelli) afferma il principio della necessaria correlazione temporale fra pericolosità del soggetto ed epoca di acquisizione, da parte dello stesso soggetto, della disponibilità del bene da ablare, cioè della c.d. "perimetrazione cronologica".

Corte Cost. n.24 del 2019 riafferma il principio di perimetrazione cronologica, citando ampiamente la suddetta Cass. Sezioni Unite.

Dunque, "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo", derivandone la conseguenza che, "con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto

al momento della proposta di prevenzione”, mentre, “con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.” (Cass., Sez.Un., n.4880/2015).

In sintesi si può affermare che:

1)- Occorre la definizione di un perimetro temporale della pericolosità, delimitato (non genericamente) da un inizio a una fine (la quale può anche protrarsi fino alla attualità).

2)- Questo perimetro è la “misura temporale” di applicabilità del sequestro di prevenzione, cioè sono sequestrabili solo i beni la cui acquisizione da parte del soggetto ricada in quel periodo.

3)- Non indistintamente tutti i beni ricadenti in quel perimetro cronologico sono aggredibili, ma soltanto i beni di cui il soggetto, ai sensi dell’art. 20 CAM sul sequestro (riprodotto sostanzialmente nell’art. 24 sulla confisca), “risulta poter disporre, direttamente o indirettamente” e che corrispondano a due tipologie delineate dalla stessa norma:

- “quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta” (sequestro per sproporzione);

“ovvero”

- “quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” (sequestro per reimpiego o frutto di attività illecite).

Si tralascia il “sequestro per equivalente” (assai diverso dal sequestro per equivalente in sede penale), che l’art. 25 CAM relega in una dimensione del tutto particolare e marginale, come si ricava già dalla lettura testuale della norma.

Si configura allora una relazione (quasi) sinallagmatica fra epoca della ravvisata pericolosità (qualificata o generica) ed epoca di acquisizione dei beni da confiscare.

Dove il “quasi” scritto fra parentesi sottintende in realtà l’aspetto più pregnante, implicando non un automatismo ma una (ragionevole) correlazione temporale.

A sua volta, il “ragionevole” scritto fra parentesi allude alle innumerevoli varietà delle fattispecie concrete ed al variegato manifestarsi temporale delle ipotesi di reimpiego di compendio patrimoniale illecito e/o di accumulo di risorse illecite.

L’inserimento in contesti criminosi e certe tipologie di delitti non si manifestano istantaneamente, così come l’illecito accumulo non è improvviso (e perciò possono non coincidere col momento iniziale della pericolosità rigorosamente ancorato, ad es., alla datazione della prima imputazione). D’altra parte, il reimpiego di proventi delittuosi può avvenire anche molto tempo dopo la cessazione della pericolosità.



Cass., Sez.II, n.14165/2018 approfondisce (sulla scorta di Corte Cost. n.33 del 2018 e delle analogie con la c.d. confisca allargata) il tema della “ragionevole correlazione temporale” e dell’illecito accumulo suscettibile di determinare, valutando anche la incoerenza economica-sproporzione reddituale, una estensione della correlazione temporale.

Pertanto, in termini più articolati, si può affermare che occorre:

- 1) in primo luogo, la determinazione di una correlazione temporale più strettamente delimitata e, per così dire, sinallagmatica fra epoca di manifestazione della pericolosità del soggetto ed epoca di acquisizione del bene da ablare;
- 2) in secondo luogo, la estensione di questa prima delimitazione secondo un criterio di ragionevolezza (“ragionevole correlazione temporale”) in relazione alla categoria di pericolosità ravvisata, nonché in relazione alla tipologia di sequestro/confisca per sproporzione e/o per reimpiego/frutto di attività illecite, suscettibili di determinare in concreto una diversa estensione della “perimetrazione”.

E’ peraltro importante rimarcare che la “sproporzione” (si badi, non necessariamente “notevole” sproporzione – la legislazione originaria del 1982 parlava di “notevole sperequazione” fra il tenore di vita e l’entità dei redditi) del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta è elemento oggettivo che corrobora il quadro complessivo anche per la valutazione ed estensione della “ragionevole” correlazione temporale, ma non è elemento da solo sufficiente per la confisca.

Dire che la sproporzione è un elemento oggettivo non equivale però a dire che è un elemento “neutro”, ossia muto circa la connotazione illecita o lecita.

Corte Cost. n.24 del 2019 in una parte motivazionale già sopra citata, come pure Corte Cost. n.33 del 2018, assegnano alla sproporzione la valenza di presunzione relativa di illecito arricchimento.

Il dato della sproporzione è quindi spostato sul piano del meccanismo probatorio, con un affievolimento dell’onere probatorio dell’Accusa.

Questo spostamento deve peraltro essere inquadrato nel contesto normativo che richiede puntuale attenzione anche alle dizioni testuali.

L’art. 20 CAM sul sequestro per sproporzione parla di beni il cui valore “risulta sproporzionato...”, mentre quanto al sequestro per reimpiego o frutto di attività illecite dice “sulla base di sufficienti indizi”, con una differenza terminologica non trascurabile.

L’art. 24 CAM sulla confisca parla di beni di cui il soggetto “risulti” essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito..., nonché dei beni che “risultino” essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego..., senza alcuna differenza terminologica.

Si comprende che, ponendosi la confisca all’esito del contraddittorio fra le parti (ivi compresi i terzi interessati), lo standard probatorio è uniforme e necessariamente più elevato rispetto ai “sufficienti indizi”, anche perché ci si ricollega all’onere gravante sul soggetto proposto, stabilito dall’art. 24 co.1, di “giustificare la legittima provenienza” dei beni (si badi: “legittima”, non

genericamente “lecita”), con la specificazione che il provento o reimpiego da evasione fiscale non può avere valore giustificativo.

Si coglie indubbiamente una diversità di standard probatorio fra sequestro e confisca.

Si può allora prospettare il seguente ragionamento: 1) la sproporzione vale come presunzione relativa di illecito arricchimento; 2) essa può valere (anche) come sufficiente indizio per il sequestro per reimpiego o frutto di attività illecite; 3) può quindi essere disposto il sequestro di beni “sproporzionati” acquisiti anche in epoca di molto successiva alla cessazione della pericolosità; 4) in sede di contraddittorio, ove non ne sia giustificata la legittima provenienza, quei beni possono essere confiscati.

In termini semplificatori e un po’ grezzi: intanto si sequestra; poi, se il soggetto non giustifica, si confisca.

Sebbene senza esplicitarne i passaggi logici ed argomentativi, in questi termini sono di fatto congegnate quelle proposte di sequestro/confisca riguardanti beni acquisiti dal soggetto in epoca anche di molti anni successiva alla cessazione della pericolosità, ma formulate sulla base (soltanto) della “sproporzione”.

Nella esperienza del Tribunale (distrettuale) di Firenze la formulazione di proposte congegnate secondo il meccanismo di cui sopra è piuttosto frequente.

Questo ragionamento non appare condivisibile.

Il meccanismo probatorio sproporzione + mancato assolvimento dell’onere giustificativo=confisca finisce per obliterare lo stesso presupposto soggettivo (sostanziale) della pericolosità.

E’ ben vero che la “sproporzione” è di per sé sintomo di illecito accumulo e giustifica la presunzione relativa circa l’origine illecita del bene. Ma essa non può surrogare la mancanza del requisito soggettivo della pericolosità o estenderlo a dismisura.

Si pensi al caso di un soggetto che risulti pericoloso “generico” ex art. 1 lett. b) per essere stato condannato per numerosi delitti contro il patrimonio tutti di modesta entità (ad es. un borseggiatore seriale) in un periodo esattamente delimitato e che molti anni dopo, senza alcun “elemento di fatto” intermedio, abbia acquistato un immobile di valore cospicuo e sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta.

Ecco: in questo caso, o in casi analoghi che certamente non sono soltanto “di scuola”, si sequestra e ove il soggetto proposto non assolva l’onere probatorio giustificativo si confisca oppure no?

In base al ragionamento che si è sopra prospettato, si dovrebbe concludere che si sequestra e poi si confisca.

Disattendendo quel ragionamento invece... una risposta univoca non c’è.

La risposta dipende dalla fattispecie e dipende da come in concreto è congegnata la proposta, su quali elementi si basa e su come la pericolosità della singola fattispecie può estendersi nell’arco della ragionevole correlazione temporale. Diverso è il caso del borseggiatore seriale dal caso del bancarottiere per

distrazione di ingenti capitali, o dai delitti di diversa tipologia commessi da un “colletto bianco”.

Se non occorre una corrispondenza biunivoca di valori economici nella sequenza delitto-accumulazione patrimoniale-acquisizione del bene (cioè la corrispondenza fra entità dell’illecito accumulo e valore del bene acquistato), occorre però che allo squilibrio reddituale si accompagni una corrispondenza significativa e congruente sul piano temporale, con un collegamento funzionale fra un delitto-spia di accumulazione illecita e una disposizione negoziale economicamente squilibrata.

E quanto più sono numerosi e consistenti i delitti-spia di illecito accumulo, tanto più sarà elevato e pervasivo il grado di inquinamento illecito del patrimonio del soggetto proposto.

Il meccanismo probatorio non può far dimenticare l’affermazione di Cass. Sez.Un. n.4880/2015, richiamata da Corte Cost. n.24 del 2019 e pur già sopra citata, ma che giova ripetere, secondo cui “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo”.

In conclusione, si ritiene di dover affermare che quanto più la sproporzione è riscontrata in epoca successiva alla cessazione della pericolosità, tanto più si impone che la proposta prefiguri un ragionamento, supportato da dati concreti dotati di idonea efficacia dimostrativa, capace di estendere la perimetrazione cronologica.

Altrimenti si violerebbe il principio di “proporzionalità” delle misure di prevenzione, affermato da Corte Cost. n.24 del 2019, e si snaturerebbe lo strumento ablatorio di prevenzione, con l’assegnazione ad esso di connotati sanzionatori in dispregio della riaffermata assimilazione della misura di prevenzione patrimoniale alle misure di sicurezza (con la conseguente applicabilità dell’art. 200 c.p.; cfr. Cass., Sez.Un., n.4880/2015).

#### **4) Beni suscettibili di ablazione - Partecipazioni sociali e beni aziendali**

**4.1** Come già ricordato, la giurisprudenza afferma che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni “acquistati” nell’ambito della perimetrazione cronologica (pur con gli aggiustamenti estensivi di cui sopra si è detto).

In realtà il termine “acquisto” non deve essere inteso in senso tecnico.

In effetti, l’epoca di “acquisto” del singolo bene può non essere di per sé esaustiva e concludente, qualora si tratti di beni suscettibili di modificazioni o comunque naturalmente “dinamici” (ad es. partecipazioni sociali, beni aziendali organizzati per attività d’impresa).

Un bene acquisito in epoca estranea alla pericolosità e non caratterizzato da sproporzione può diventare sequestrabile/confiscabile ove in epoca di pericolosità emergano movimentazioni/impieghi economico-finanziari “sproporzionati” afferenti a quel bene (ad es. acquisto di partecipazioni sociali; conferimenti/



finanziamenti del socio; ma anche ad es. ingenti risorse economiche impiegate per ristrutturazione di un immobile vetusto).

Si nota che gli artt. 20 e 24 D.Lgs. n.159/2011 non fanno riferimento al concetto di “acquisto” in senso proprio, bensì a quello di “disponibilità”, sicché sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza, la quale ha colto il dinamismo delle vicende e, in merito alla intestazione fittizia di beni, ha argomentato che “è necessario comprendere -quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili- se l’impiego delle risorse economiche, per l’acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso” (Cass., Sez.I, n.13375/2018, in motivazione; cfr. anche Cass., Sez.V, n.32996/2017, in fattispecie di immissione di capitali in attività di impresa).

Pertanto, quando si parla di (ragionevole) correlazione temporale fra pericolosità e acquisto del bene, deve più correttamente intendersi come acquisizione della disponibilità del bene da parte del proposto.

E il concetto di disponibilità è ampio, comprendendo una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del soggetto proposto per la misura di prevenzione (cfr. Cass.,Sez.II, n.6977/2011, in motivazione).

Ciò ha importanti implicazioni nella stessa formulazione delle proposte e negli elementi dimostrativi posti a sostegno.

Ad es., non basta enunciare la data di costituzione di una società (una s.r.l può essere costituita anche con capitali modesti e non sproporzionati), ma occorre descriverne le vicende (circolazione delle partecipazioni sociali; immissione di capitali e/o di risorse economiche e loro provenienza, sia come conferimenti o prestiti dei soci, ecc.), in modo da correlarle concretamente all’epoca di manifestazione di pericolosità del soggetto e da apprezzarle in relazione alla effettiva acquisizione di disponibilità.

La disponibilità in capo al soggetto proposto può emergere, anche in ipotesi di titolarità di partecipazioni sociali formalmente minoritarie, sulla base di movimentazioni economico-finanziarie e/o di manifestazione concreta di potestà decisoria denotante una sostanziale riconducibilità al soggetto proposto. Ma questi elementi devono emergere con chiarezza.

La illustrazione concreta, nella proposta di misura patrimoniale, delle vicende della società e dell’azienda sono altresì particolarmente rilevanti quando delle partecipazioni sociali siano titolari soggetti “terzi estranei” (neppure familiari o conviventi), poiché per essi la intestazione fittizia o la figura di prestanome non possono essere assunte su base assiomatica o meramente assertiva o automaticamente conseguenziale alla posizione del soggetto proposto, essendo invece necessari elementi dimostrativi concretamente adeguati e concludenti.

Come afferma la giurisprudenza, “l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera

diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione" (Cass., Sez.I, n.5184/2016; cfr. anche Cass., Sez.VI, n.43446/2017);

La sottolineatura di quanto sopra è importante non soltanto per sollecitare una formulazione delle proposte complete in ogni elemento necessario per la valutazione da parte del Tribunale, ma anche per rimarcare come quella completezza debba riguardare ciascun bene di cui si chiede il sequestro/confisca anche considerando, nelle vicende del singolo bene, il momento in cui la misura è richiesta.

Si riscontrano non di rado proposte di sequestro indiscriminatamente estese all'intero compendio dei beni riconducibili al soggetto proposto, che nella pratica spesso sconfinano fino a ricomprendere beni magari anche in passato effettivamente suscettibili di misura patrimoniale, ma nell'attualità privi di qualsiasi concreta finalità di prevenzione, nel senso che la sottrazione di quel bene al soggetto e la eliminazione dal circuito economico in cui il bene stesso risulta immesso restano assolutamente irrilevanti ed anzi antieconomici nell'ottica della destinazione conseguente alla confisca definitiva.

Ci si chiede che utilità possa avere il sequestro/confisca di un'autovettura vetusta e inevitabilmente destinata alla rottamazione (con spese erariali di custodia e rottamazione), oppure di partecipazioni totalitarie di società con aziende da anni inattive e prive di ogni valore patrimoniale (anche qui con spese erariali per la liquidazione/cancellazione).

La ANBSC vede con grande disfavore queste confische ed è legittimo che anche il Tribunale valuti, in questi casi, se negare già il sequestro.

**4.2** La connessione fra sequestro di partecipazioni sociali e sequestro dei beni aziendali, a cui si è dianzi accennato, apre a questioni nelle quali operano interferenze interdisciplinari col diritto civile-societario. Su di esse i penalisti (ivi compresi i penalisti delle misure di prevenzione) scontano inevitabili difficoltà, foriere di confusioni niente affatto trascurabili.

Noi penalisti (ivi compresi i penalisti delle misure di prevenzione) parliamo con una certa indifferenza di sequestro di quote societarie, di sequestro dell'azienda, di sequestro dell'impresa (o dell'impresa mafiosa) o di sequestro della ditta individuale, ed utilizziamo questi termini con un certa permeabilità fra loro; talora per intenderci in modo sintetico o semplificatorio (e questo va bene), ma talora anche facendone derivare conseguenze interpretative ed applicative (e questo non va bene).

Sono certo che ognuno di noi penalisti può trovarne esempi di esperienza giudiziaria. E sono altrettanto certo che di fronte a questa disinvoltura penalistica qualsiasi civilista resta almeno sconcertato (per non dire di più).



La “impresa” è l’attività economica esercitata in via professionale e organizzata dall’imprenditore (l’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore, ma non l’impresa) e come tale certamente non può essere oggetto di sequestro. La “ditta” è il nome con cui l’imprenditore individuale esercita la propria attività (cfr. art. 2196 c.c.) e come tale certamente non può essere oggetto di sequestro.

Posso personalmente testimoniare, in sede di misure di prevenzione (ma anche in sede di sequestro preventivo penale), in merito alla presenza di opinioni, neppure marginali, secondo le quali al sequestro di quote sociali non totalitarie (poniamo di 1/3) corrisponde il sequestro *pro quota* (poniamo di 1/3) del “patrimonio aziendale” o “della azienda”.

A mio avviso allora, occorre riposizionare correttamente alcuni concetti civilistici e ricominciare dal testo dell’art. 20 co.1 CAM secondo periodo laddove statuisce (con l’uso di terminologia tecnicamente appropriata) che “il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile...”, con indicazione specifica dei beni aziendali, e poi aggiunge che “in ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile”.

L’art. 24 co.1-bis CAM riproduce in tema di confisca gli stessi concetti dell’art. 20 co.1 sul sequestro. Sebbene il secondo periodo dell’art. 24 co.1-bis sembri più vago (statuendo che nel decreto di confisca di partecipazioni sociali siano indicati in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda “ai quali si estende la confisca”), si tratta soltanto di una formulazione più sintetica rispetto all’art. 20 co.1. Invero, il sequestro e la confisca hanno una necessaria consequenzialità evidentemente basata sugli stessi principi.

La suddetta estensione “di diritto” (già testualmente riferita ad un unico decreto di sequestro e quindi ad un unico procedimento e non a più procedimenti distinti sebbene collegati fra loro) è stata introdotta dalla L. n.161/2017. Anteriormente, nei decreti di sequestro, c’era chi la disponeva o la riteneva comunque operativa, ed invece chi (tra cui il Trib. Firenze) non la disponeva né la riteneva operativa.

Siffatta estensione, che già può far storcere il naso ai civilisti, si giustifica tuttavia con le finalità delle misure di prevenzione di sottrarre al soggetto proposto beni inseriti nel circuito economico ma geneticamente inficiati dalla illecita acquisizione.

Ai sensi dell’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

L’azienda è una universalità di beni (universalità di fatto, in quanto comprende tutti i beni che la compongono, o universalità di diritto, in quanto comprende non solo i beni ma anche tutti i diritti ad essa inerenti), il cui fattore principale è la “organizzazione” dei beni, la quale non può essere parzializzata pro quota. Elemento essenziale dell’azienda è altresì l’avviamento, suscettibile di apprezzamento con valorizzazione positiva o negativa, e dell’azienda fanno parte



altresì beni immateriali (ad es. un brevetto) e rapporti giuridici, rispetto ai quali la stessa idea di parzializzazione pro quota appare inafferrabile.

E non si deve dimenticare che le società, sia di capitali che di persone, sono un soggetto autonomo e distinto rispetto ai soci titolari delle relative partecipazioni sociali. E questo costituisce un diaframma insuperabile.

Le società di capitali hanno personalità giuridica, con autonomia patrimoniale perfetta. Le società di persone, pur non avendo personalità giuridica ed avendo autonomia patrimoniale imperfetta, hanno una soggettività giuridica distinta dai soci e sono titolari di propri rapporti giuridici.

Le posizione giuridica del socio, intesa come “partecipazione sociale”, è configurata non soltanto come frazione del capitale sociale (“quota”), ma come insieme di diritti, facoltà ed obblighi che la quota (*rectius*: “partecipazione sociale”) attribuisce al socio.

In ogni caso, la frazione del capitale sociale nominale o il valore economico (quantificabile) della partecipazione sociale, nulla hanno a che fare con la titolarità dei beni sociali o col “patrimonio aziendale”. Il patrimonio aziendale, in ambito economico, può intendersi come patrimonio netto da bilancio, o come l’insieme degli elementi attivi e passivi a disposizione dell’azienda per esercitare la sua attività, ed è improprio parlarne in termini di sequestro. Se invece con patrimonio aziendale si allude genericamente al complesso dei beni mobili o immobili che una persona (fisica o giuridica) possiede, nulla si aggiunge al concetto di “beni costituiti in azienda” di cui è titolare la società.

L’art. 20 non travolge questo diaframma e questi concetti, che anzi sono confermati proprio dall’estensione disposta per legge e riferita espressamente (soltanto) dalle “partecipazioni totalitarie” ai “beni costituiti in azienda”.

Per modo che non vale l’estensione inversa, cioè dai beni aziendali alle partecipazioni sociali; né vale l’estensione parziaria dalle partecipazioni sociali ai beni aziendali.

E’ utile ricordare che Cass., Sez.III, n.15755/2019 ha escluso che, in virtù del richiamo dell’art. 104-bis co.1-bis disp. att. c.p.p. alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011, il sequestro preventivo di partecipazioni societarie possa avere come automatica conseguenza anche il sequestro dei beni costituiti in azienda, come previsto invece per le misure di prevenzione dall’art. 20 D.Lgs. cit., poiché la portata di quest’ultima previsione non può essere estesa fino a ricomprendere il sequestro cautelare, in considerazione della diversa *ratio* dei due sistemi.

Concludo con le parole di un collega milanese che mi sembrano efficacemente riassuntive di quanto finora ho detto: nel sequestro di prevenzione bisogna operare col bisturi, non con la zappa.

dott. Raffaele d’Isa

